

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25904 del registro di segreteria, proposto dal sig. M. C., nato a Omissis (Omissis), in data Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Crapulli (C.F.: CRP GPP 59S06 A285U – pec: giuseppe.crapulli@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a La Maddalena (SS), in via Bonifacio snc, come da procura in atti.

CONTRO

- I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, e con sede provinciale in Sassari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia, dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Alessandro Doa, domiciliati come in atti;

Visto il ricorso depositato il 24 febbraio 2023;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024, dopo la relazione del giudice, l'avv. Manuela Peralta, per delega dell'avvocato Giuseppe Crapulli, per il ricorrente, nonché l'avv. Stefania Sotgia, nell'interesse dell'INPS.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 24 febbraio 2023, il ricorrente, in qualità di ex appartenente alla Marina Militare (Ministero Difesa), titolare di pensione diretta a decorrere dal 04.03.2016, ha promosso azione affinché l'INPS fosse condannato alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento, al fine di adeguarle agli incrementi retributivi fissati con il contratto economico Comparto Difesa triennio 2016/2018. Ha pertanto chiesto che fossero riconosciuti gli arretrati relativi alle quote maturate, maggiorati di interessi e di rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno *ex art. 96 cod. proc. civ.*, in considerazione del comportamento tenuto dall'Istituto, il tutto con vittoria delle spese di giudizio.

A sostegno della propria istanza, ha addotto che sebbene la Marintendenza di Roma avesse inviato all'Ente previdenziale, sede di Sassari, in data 05.07.2019, la determinazione con la quale era stato modificato il modello PA04, al fine del ricalcolo dei ratei pensionistici, l'Amministrazione era rimasta inerte.

L'interessato aveva, pertanto, sollecitato l'Istituto per il pagamento di quanto spettante, come risulta dalla diffida allegata agli atti.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 7 settembre 2023, rappresentando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in applicazione di quanto disposto dalla Marintendenza di Roma, come sopra richiamato, con pagamento a valere sulla rata di novembre 2023.

Ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

Con note d'udienza depositate il 14.09.2023 e reiterate in data 03.03.2024, l'avv. Crapulli, prendendo atto dell'intervenuta riliquidazione della pensione, ha rappresentato come nulla ostasse alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ribadendo la richiesta di addebito delle spese legali all'INPS, anche a titolo di soccombenza virtuale, come da giurisprudenza di questa Corte (sentenza 15/2023), in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, tabella 11.

All'udienza del 22 settembre 2023, è stato disposto un rinvio, onde consentire la verifica dell'effettiva erogazione nei termini delineati.

All'udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Peralta, per il ricorrente, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per i compensi legali e con rinuncia al risarcimento del danno ai sensi *ex art. 96 c.p.c.*, mentre l'avv. Sotgia, per l'INPS, nel confermare le conclusioni, ha sottolineato, ai fini delle spese, che il provvedimento è stato eseguito una volta inviato dall'Amministrazione.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria, da cui era insorta la controversia, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per essersi dato seguito alla pretesa avanzata con il ricorso.

Quanto agli oneri di lite, deve osservarsi come l'INPS, nonostante le precedenti comunicazioni e istanze, si sia determinato ad adottare gli atti di

riliquidazione solo dopo l'avvio dell'azione dinanzi a questa Corte. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza dell'iniziale prospettazione del ricorrente, l'Istituto deve essere condannato al rimborso delle spese legali, in suo favore, nella misura indicata nel dispositivo.

Occorre, infine, prendere atto della rinuncia, da parte dell'interessato, alla richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., per la quale comunque non ricorrerebbero le condizioni previste dalla norma, ovvero la mala fede o la colpa grave nel comportamento processuale del medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale che si liquidano in euro 1.000,00.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 6 marzo 2024.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 26/04/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)